

Direzione

Oggetto: Aspettativa dei dipendenti di ruolo della Regione Siciliana eletti o nominati a ricoprire funzioni pubbliche elettive - contribuzione figurativa - termine del 30 settembre per la comunicazione al Fondo Pensioni - circolare - anno 2024

Al Dirigente generale del Dipartimento regionale della Funzione Pubblica
Al Dirigente generale del Comando Corpo Forestale
Al Dirigente generale del Dipartimento Istruzione, Università e Diritto allo Studio

Alle OO.SS. - Loro sedi

E, p.c.:

Al Commissario del Cda del Fondo Pensioni
Al Presidente del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza di Fondo Pensioni
Al Collegio Sindacale straordinario del Fondo Pensioni
Ai Dirigenti dei Servizi pensioni e previdenza 1 e 2 del Fondo Pensioni

Alla Presidenza della Regione - Ufficio di diretta collaborazione
Al Ragioniere generale della Regione
All'Assemblea Regionale Siciliana - Segreteria generale

L'articolo 38 della legge 23 dicembre 1999, n. 488¹, così dispone:

1. I lavoratori dipendenti dei settori pubblico e privato, eletti membri del Parlamento nazionale, del Parlamento europeo o di assemblea regionale ovvero nominati a ricoprire funzioni pubbliche, che in ragione dell'elezione o della nomina maturino il diritto ad un vitalizio o ad un incremento della pensione loro spettante, sono tenuti a corrispondere l'equivalente dei contributi pensionistici, nella misura prevista dalla legislazione vigente, per la quota a carico del lavoratore, relativamente al periodo di aspettativa non retribuita loro concessa per lo svolgimento del mandato elettivo o della funzione pubblica. Il versamento delle relative somme, che sono deducibili dal reddito complessivo risultando ricomprese tra gli oneri di cui all'articolo 10, comma 1, lettera e), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato

¹Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato legge finanziaria 2000 - pubblicata nella Gazz. Uff. 27 dicembre 1999, n. 302, S.O. L'art. 38 reca in epigrafe *contributi pensionistici di lavoratori dipendenti che ricoprono cariche elettive o funzioni pubbliche e disposizioni in materia di sgravi contributivi.*



*Fondo per il pagamento del trattamento di quiescenza
e dell'indennità di buonuscita del personale regionale*
Ente Pubblico previdenziale

Sede legale: Viale Regione Siciliana n.2246 - 90135 Palermo
Codice Fiscale 97249080827
Resp. del procedimento:
pec: fondo.pensioni@certmail.regione.sicilia.it
email:fondopensionisicilia@regione.sicilia.it



con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, deve essere effettuato alla amministrazione dell'organo elettivo o di quello di appartenenza in virtù della nomina, che provvederà a riversarle al fondo dell'ente previdenziale di appartenenza.

2. Le somme di cui al comma 1 sono dovute con riferimento ai contributi relativi ai ratei di pensione che maturano a decorrere dal 1° gennaio 2000.

3. I lavoratori dipendenti di cui al comma 1, qualora intendano avvalersi della facoltà di accreditamento dei contributi di cui al medesimo comma 1, presentano domanda entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello nel corso del quale ha avuto inizio l'aspettativa, a pena di decadenza. La domanda si intende tacitamente rinnovata ogni anno salvo espressa manifestazione di volontà in senso contrario.

4. ...

5. ...

6. ...

La norma modifica parzialmente il regime previsto dall'articolo 31 della legge 20 maggio 1970, n. 300, per il riconoscimento della contribuzione figurativa; se dall'espletamento del mandato o dalla nomina, discenda la maturazione di un vitalizio o di un incremento della pensione (come nel caso di dipendenti regionali eletti membri dell'Assemblea Regionale: cfr. il Regolamento delle pensioni dei deputati dell'Assemblea Regionale Siciliana, approvato e reso esecutivo con DPA n. 385 del 7 ottobre 2020), i soggetti richiamati dall'articolo 38 devono versare l'equivalente dei contributi pensionistici a carico del lavoratore (c.d. quota a carico) relativamente al periodo di aspettativa non retribuita loro concessa; in assenza del versamento della "quota a carico" non è possibile il riconoscimento della relativa contribuzione figurativa.

Si ritiene utile richiamare il procedimento per l'accredito e il versamento del contributo conseguente all'applicazione dell'articolo 38 della legge n. 488/1999, per i profili che qui interessano.

In generale, si rammenta che il riconoscimento del diritto di accredito figurativo deve essere richiesto a questo Fondo **mediante la presentazione di un'apposita istanza** da parte dell'eletto o nominato entro il termine **perentorio** del 30 settembre dell'anno successivo a quello nel corso del quale ha avuto inizio l'aspettativa senza assegni, pena la decadenza dal diritto medesimo. Tale istanza si intende tacitamente rinnovata per ciascun anno di durata del mandato elettivo o della nomina all'esercizio della funzione pubblica, salvo espressa manifestazione di volontà in senso contrario. La presentazione tardiva della domanda preclude il diritto all'accredito esclusivamente con riferimento all'anno nel quale si è verificata l'omissione. Si precisa che il rinnovo tacito non opera laddove, in ragione dell'elezione o della nomina, l'interessato non maturi il diritto ad un vitalizio o ad un incremento della pensione (è il caso, per esempio, di dipendenti regionali, non deputati, in aspettativa perché nominati nella carica di assessore regionale). In tale caso vige la regola generale di cui all'articolo 3, comma 3, del D.lgs. n. 564/1996, per cui la domanda va presentata, a pena di decadenza, entro il 30 settembre di ogni anno con riferimento all'anno solare precedente.

Il versamento della contribuzione a carico dell'assicurato presso questo Fondo Pensioni (da effettuarsi a cura dell'Assemblea elettiva di appartenenza) deve avvenire entro il 31 ottobre successivo. In caso di mancato versamento, la sua tardività determina l'applicazione degli interessi di legge.

La presente circolare disciplina esclusivamente l'accredito della contribuzione figurativa per i dipendenti regionali a tempo indeterminato assicurati presso questo Fondo Pensioni.



REGIONE SICILIANA

Fondo per il pagamento del trattamento di quiescenza
e dell'indennità di buonuscita del personale regionale
Ente Pubblico previdenziale

Sede legale: Viale Regione Siciliana n.2246 - 90135 Palermo
Codice Fiscale 97249080827
Resp. del procedimento:
pec: fondo.pensioni@certmail.regione.sicilia.it
email:fondopensionisicilia@regione.sicilia.it



Si allega il modulo da trasmettere entro e non oltre il 30 settembre all'indirizzo di posta certificata fondo.pensioni@certmail.regione.sicilia.it

Per quanto non esposto nella presente circolare, si rinvia alla Circ. Inps nr. 72 del 23 maggio 2018 (nonché a quelle ivi richiamate), limitatamente alle partizioni applicabili al peculiare regime previdenziale dei dipendenti di ruolo della Regione Siciliana.

Distinti saluti

Il Direttore Generale

Filippo Nasca



REGIONE SICILIANA

*Fondo per il pagamento del trattamento di quiescenza
e dell'indennità di buonuscita del personale regionale*
Ente Pubblico previdenziale

Sede legale: Viale Regione Siciliana n.2246 - 90135 Palermo
Codice Fiscale 97249080827
Resp. del procedimento:
pec: fondo.pensioni@certmail.regione.sicilia.it
email: fondopensionisicilia@regione.sicilia.it

